

REGOLAMENTO (CE) N. 390/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare gli articoli 121 e 122,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca, ad elaborare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile;

considerando che non è ancora possibile istituire un regime di gestione che si avvalga pienamente delle nuove possibilità di gestione offerte dal regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare la gestione delle limitazioni delle catture su base pluriennale e multispecie, poiché ciò implica la necessità d'introdurre talune misure di controllo della pesca, di potenziare la struttura amministrativa ai fini di un sistema di limitazione dello sforzo di pesca e di approfondire ulteriormente le conoscenze scientifiche; che, fintantoché siffatto regime di gestione non sia consolidato, la limitazione dei tassi di sfruttamento deve essere ottenuta con l'attuale sistema dei TAC;

considerando che, in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca; che le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punto ii) di detto regolamento;

considerando che, per alcuni stock pescati soprattutto ai fini della loro trasformazione in farina ed olio, non appare necessario stabilire contingenti;

considerando che, in vista di uno sfruttamento più razionale dei contingenti di aringhe, acciughe, naselli, melù, sgombri e rombi gialli, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di parte dei contingenti dalla zona di assegnazione alle zone adiacenti;

considerando che occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle flotte battenti la loro bandiera o soggette alla loro giurisdizione;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione dei TAC suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca;

considerando che, secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite;

considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica euro-

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.